



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



Indice

Titolo I – Referendum comunali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Materie oggetto di referendum
- Art. 3 – Promozione del referendum
- Art. 4 – Comitato Promotore
- Art. 5 – Altri soggetti promotori
- Art. 6 – Comitato dei Garanti
- Art. 7 – L'ammissibilità
- Art. 8 – La raccolta delle firme
- Art. 9 – L'autenticazione delle firme
- Art. 10 – Richiesta di referendum
- Art. 11 – Indizione del referendum comunale
- Art. 12 – Requisiti, indicazioni per le elezioni e disciplina degli istituti di sospensione e rinvio
- Art. 13 – Revoca

Titolo II – Propaganda

- Art. 14 – Definizione della propaganda e dei suoi strumenti
- Art. 15 – Soggetti interessati e presentazione delle domande di concessione degli spazi di propaganda
- Art. 16 – Organizzazione e assegnazione degli spazi di propaganda
- Art. 17 – Divieti

Titolo III – Svolgimento delle consultazioni referendarie comunali

- Art. 18 – Corpo elettorale
- Art. 19 – Sezioni elettorali
- Art. 20 – Adempimenti dell'Ufficio Elettorale
- Art. 21 – Scheda per il voto
- Art. 22 – Uffici di sezione
- Art. 23 – Operazioni di voto
- Art. 24 – Il voto per i cittadini degenti
- Art. 25 – Il voto per cittadini non deambulanti
- Art. 26 – Il voto assistito
- Art. 27 – Il voto online
- Art. 28 – I rappresentanti dei comitati
- Art. 29 – Operazioni di scrutinio
- Art. 30 – Validità del voto
- Art. 31 – Conclusione delle operazioni di scrutinio

Titolo IV – Esiti dei referendum

- Art. 32 – Proclamazione esito della consultazione referendaria
- Art. 33 – Deliberazione del Consiglio Comunale

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



Titolo V – Disposizioni finali

Art. 34 – Regime sanzionatorio

Art. 35 – Rinuncia della richiesta di referendum

Art. 36 – Spese

Art. 37 – Disposizioni finali e transitorie

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



TITOLO I

REFERENDUM COMUNALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi della normativa vigente e in ossequio allo Statuto comunale, disciplina il procedimento del referendum consultivo, propositivo e abrogativo a livello comunale.
2. Il presente atto si pone in conformità alla Costituzione italiana e al Testo unico sull'ordinamento degli enti locali Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
3. Con la consultazione referendaria gli aventi diritto al voto, individuati secondo quanto stabilito nelle disposizioni che seguono, esprimono la loro volontà in merito a:
 - a) specifici provvedimenti di rilevanza generale di competenza del Consiglio comunale da proporre all'Amministrazione comunale, quando si tratta di referendum propositivo;
 - b) specifici provvedimenti di rilevanza generale di competenza del Consiglio comunale da assumere nel corso di un procedimento, quando si tratta di referendum consultivo;
 - c) specifici regolamenti, quando si tratta di referendum abrogativo.
4. Con il Referendum consultivo si possono sottoporre agli elettori fino ad un massimo di tre proposte di soluzione ad un problema o fino ad un massimo di tre proposte di atti da assumere da parte degli organi comunali.

Art. 2 – Materie oggetto di referendum

1. È possibile indire referendum abrogativo, consultivo e propositivo nel territorio comunale di Baricella sulle materie di rilevanza generale interessanti la collettività e di esclusiva competenza consiliare, ad eccezione di quelli esclusi dallo Statuto comunale.
2. Il referendum abrogativo non può, altresì, essere proposto su questioni che abbiano già costituito, in capo ai relativi destinatari, diritti acquisiti o il cui affievolimento comporti comunque per l'Amministrazione comunale l'assunzione di oneri finanziari risarcitori di entità superiore al risparmio conseguente all'adozione dell'atto di ritiro ivi proposto.
3. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite, ove possibile e pertinente, le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indicare le modalità di copertura di tali oneri. I promotori delegati potranno fare riferimento agli strumenti di accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione: quale l'accesso documentale, l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato, istituiti e disciplinati per mezzo di normativa statale.

Art. 3 – Promozione del referendum

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum comunale devono presentare apposita richiesta sottoscritta da parte del Comitato Promotore, ai sensi dell'art. 4.
2. I cittadini promotori, contestualmente alla richiesta di indire referendum, presentata nei termini di cui ai commi successivi, devono dichiarare la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune nonché allegare sintetica relazione enunciante i motivi della richiesta stessa.

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



3. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare in calce il nome, il cognome, la data, il luogo di nascita dei promotori ed essere indirizzata al Sindaco di Baricella, anche mediante strumenti telematici. L'Ufficio Elettorale verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al primo e secondo comma.
4. L'istanza ricevuta dall'Ente sarà protocollata, istruita e, successivamente, trasmessa, per quanto di competenza, entro quindici giorni, al Comitato dei Garanti.
5. L'istanza deve contenere, in termini esatti, di cui ai commi successivi, la proposta che si intende sottoporre alla votazione popolare e deve essere articolata in modo sintetico e chiaro, tale da consentire una agevole e obiettiva libertà di opzione da parte degli elettori. La formulazione del quesito deve essere tale che la risposta degli elettori, positiva o negativa, non dia luogo a dubbi di sorta.
6. Qualora l'istanza riguardi un referendum consultivo e proponga alla consultazione popolare più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula "quale, tra le seguenti proposte, ritiene più idonea per ..." cui dovrà seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale è richiesto referendum.
7. Qualora l'istanza riguardi un referendum abrogativo la proposta dovrà essere completata con la formula "volete che sia abrogato..." con l'indicazione del regolamento e della delibera consiliare di approvazione, sulla quale il referendum è richiesto.
8. Qualora l'istanza riguardi un referendum abrogativo di parte di un regolamento comunale, oltre alla formula di cui al precedente comma, si dovrà precisare il numero dell'articolo o degli articoli interessati dalla richiesta di abrogazione.
9. L'istanza di referendum abrogativo limitata ad una parte di un regolamento è inammissibile quando la sua eventuale recezione comporti l'inapplicabilità delle disposizioni residue o una violazione di legge.

Art. 4 – Comitato Promotore

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum si costituiscono in un Comitato Promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Baricella, per quanto concerne i referendum consultivi e propositivi.
2. Nel caso di referendum abrogativi, il Comitato Promotore deve essere composto da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Baricella.
3. Il Comitato Promotore indica, con apposita comunicazione contestualmente alla presentazione di istanza referendaria, tre dei suoi membri quali delegati a rappresentare ed agire in nome e per conto del Comitato stesso per facilitare il costante rapporto con l'Ente e i diversi soggetti chiamati ad agire durante l'iter referendario.
4. Il Comitato Promotore comunica un suo indirizzo di posta elettronica semplice o certificata quale domicilio digitale cui farà riferimento la pubblica amministrazione.
5. È fatto obbligo per il Comitato Promotore di indicare qualsiasi tipo di aggiornamento del proprio domicilio digitale, di cui al comma 4. In mancanza di sua comunicazione che avvisi la pubblica amministrazione di aver cambiato, modificato o comunque interrotto l'uso del domicilio digitale di cui al comma 4, la pubblica amministrazione, non è responsabile del mancato ricevimento delle comunicazioni intercorse.
6. La pubblica amministrazione, qualora possibile, utilizzerà strumenti telematici per ogni comunicazione.

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



Art. 5 – Altri soggetti promotori

1. Il referendum può essere promosso anche dall'Amministrazione comunale per tutte le materie di cui all'art. 2.
2. Nelle ipotesi di cui al primo comma, il Comitato dei Garanti e il Consiglio comunale si esprimeranno come stabilito dal presente regolamento.
3. Il Consiglio comunale può deliberare di sottoporre a referendum una determinata questione a rilevanza generale rientrante nell'ambito delle materie di cui all'art. 2 e seguendo comunque il vaglio dell'ammissibilità, in relazione agli artt. 6 e 7.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, gli organi politici adottano, a maggioranza assoluta dei rispettivi membri, specifica deliberazione contenente la manifestazione di volontà al ricorso alla consultazione referendaria, il testo esatto del quesito e la motivazione del ricorso, mantenendo gli stessi requisiti e termini di cui all'art. 3 per quanto compatibili.

Art. 6 – Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è eletto dal Consiglio comunale, con le maggioranze previste per l'approvazione dello Statuto comunale. Il Consiglio comunale individuerà i membri effettivi ed i membri supplenti, tra soggetti con specifica preparazione giuridico-amministrativa che garantisca imparzialità e indipendenza dagli organi del Comune. È composto da cinque membri e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio comunale che lo ha eletto. Esercita comunque le sue funzioni sino alla data di insediamento del successivo Comitato. L'eventuale compenso verrà stabilito nella delibera di nomina.
2. Funge da segretario del Comitato il Responsabile del Settore Affari Generali Demografici ed Urp o suo delegato, che coordina il servizio elettorale del Comune.
3. Il Comitato dei Garanti, in via preliminare, verifica che non vi siano incompatibilità e/o conflitti d'interesse al proprio interno, correlati al quesito referendario. Nel caso in cui emergessero cause di incompatibilità e/o conflitti d'interesse si procederà alle eventuali surroghe con i membri supplenti.
4. Il Comitato:
 - a) giudica la legittimità e l'ammissibilità dei quesiti referendari sulla base di quanto previsto dallo Statuto comunale e dal presente regolamento;
 - b) esprime un giudizio di ammissibilità che verte:
 - sull'esclusiva competenza locale;
 - sull'esclusiva competenza del Consiglio comunale a deliberare;
 - sulla congruità e sull'univocità del quesito;
 - sulla compatibilità della abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nelle ipotesi di referendum abrogativo.
 - c) controlla che siano rispettati i termini prescritti dal presente regolamento riguardo alle materie oggetto di referendum, per le fasi di sua competenza;
 - d) accerta altresì gli effetti di legittimità conseguenti all'eventuale ritiro di disposizioni o parti di disposizioni oggetto di referendum;
 - e) verifica che il quesito referendario sia semplice chiaro ed univoco in modo tale da consentire una risposta da rendere esclusivamente con un Sì o con un No;
 - f) propone l'unificazione delle richieste referendarie che dovessero presentare uniformità o analogia di materia;

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



g) sancisce l'improcedibilità del referendum nei casi di revoca e di naturale estinzione dei presupposti di fatto o di diritto che ne avevano motivato la proposta;

h) svolge ogni altra azione necessaria correlata alla sua funzione istituzionale.

5. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono assunte a maggioranza, espressa con voto palese, e attestate nel relativo verbale di seduta, sottoscritto dai presenti e trasmesso telematicamente all'indirizzo del Comitato Promotore, oltre che al Sindaco. Il verbale rileva le ragioni tecnico-giuridiche poste a fondamento delle decisioni assunte, soprattutto con riferimento ai casi di improcedibilità dell'iter referendario.

6. Il Comitato dei Garanti, in via esclusiva, è il soggetto deputato a giudicare sugli eventuali conflitti interpretativi concernenti la corretta applicazione del presente regolamento, anche avvalendosi del supporto tecnico-giuridico delle figure apicali dell'Ente competenti per materia e/o del Segretario comunale.

7. Nel caso di richiesta di referendum comunale abrogativo, fino alla pronuncia di ammissibilità, il Sindaco e la Giunta comunale possono presentare loro memorie, da porsi al vaglio del Comitato.

Art. 7 – L'ammissibilità

1. La legittimità e l'ammissibilità delle proposte referendarie promosse dai cittadini è espressa in via obbligatoria, vincolante e definitiva dal Comitato dei Garanti.

2. Il Comitato dei Garanti si esprime sull'ammissibilità entro sessanta giorni dal ricevimento del quesito.

3. È possibile una proroga ai tempi di cui al comma precedente pari a quindici giorni per ragioni motivate.

4. I tre delegati del Comitato Promotore possono chiedere al Comitato dei Garanti di integrare, fermi restando i termini della proposta, le motivazioni della loro istanza, senza modificare la sostanza.

5. Il Comitato dei Garanti è nella facoltà di convocare i delegati del Comitato Promotore eventualmente per meglio approfondire la proposta referendaria qualora si rendesse necessario o per chiedere approfondimenti scritti. I promotori delegati hanno diritto a richiedere di inserire a verbale della riunione le proprie osservazioni.

6. Qualora il Comitato dei Garanti riscontri irregolarità formali e non sostanziali nella procedura di formazione o di presentazione dell'istanza e/o della documentazione annessa stabilisce un termine per le eventuali integrazioni, sospendendo i termini procedurali.

Art. 8 – La raccolta delle firme

1. Dal giorno successivo all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del giudizio di ammissibilità, i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto la maggiore età possono sottoscrivere la proposta presso l'Ufficio Elettorale del Comune su fogli in carta libera vidimati dal Segretario Comunale, o altro funzionario dell'Ufficio Elettorale, contenenti all'inizio di ogni facciata il testo del quesito referendario per il quale è promossa la sottoscrizione stessa.

2. Il testo del suindicato quesito referendario deve essere riportato, stampato e dattiloscritto, su ogni foglio usato per la raccolta firma.

3. L'adesione alla richiesta di referendum è effettuata dal cittadino mediante apposizione della propria firma sui fogli succitati e accanto alla firma devono essere indicati per esteso: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e il numero del documento di identità.

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



4. La raccolta delle firme può essere effettuata, altresì, direttamente dai promotori con i mezzi ritenuti più idonei purché le stesse risultino autenticate ai sensi dell'art. 9.
5. Il personale del Comune non può essere impiegato nelle operazioni di raccolta delle firme, al di fuori degli uffici comunali.
6. La raccolta delle firme si concluderà entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione all'albo.

Art. 9 – L'autenticazione delle firme

1. La firma dell'elettore, ai sensi dell'art. 8, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere dell'ufficio giudiziario, ovvero dal Giudice di pace, dal Sindaco o da un Assessore o da un Consigliere comunale che abbia preventivamente comunicato la sua disponibilità, dal Segretario comunale o da altro funzionario comunale indicato dal Sindaco.
2. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio e deve essere indicato il numero delle firme raccolte.
3. L'autenticazione delle firme presso l'Ufficio Elettorale del Comune potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio stesso.
4. Le autenticazioni delle firme effettuate dal Sindaco, da un Assessore, da un Consigliere comunale, dal Segretario Comunale o da funzionario incaricato dal Sindaco sono esenti da spese.
5. Alla richiesta di referendum abrogativo, consultivo e propositivo l'Ufficio Elettorale provvederà a certificare l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori.

Art. 10 – Richiesta di referendum

1. La richiesta di referendum, corredata dei fogli predisposti in ossequio agli artt. 8 e 9 deve essere presentata dal comitato promotori al Sindaco, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la raccolta delle firme.
2. Il Segretario comunale, coadiuvato dall'ufficio competente, entro i 15 giorni successivi alla presentazione della richiesta corredata dai fogli firmati, verifica la correttezza giuridico-amministrativa dell'iter procedimentale, ivi incluse la procedura di raccolta, l'autenticazione delle firme, il numero delle firme necessario all'indizione. Delle predette operazioni il Segretario comunale redige apposito verbale protocollato e depositato agli atti.
3. La richiesta di referendum comunale consultivo e propositivo dovrà essere sottoscritta da trecentocinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Baricella.
4. La richiesta di referendum comunale abrogativo dovrà essere sottoscritta da cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Baricella.

Art. 11 – Indizione del referendum comunale

1. Il Consiglio comunale, previo riscontro di cui all'art 10 comma 2, entro trenta giorni con sospensione dei termini nel mese di agosto e dicembre, delibera in merito all'espletamento o meno del referendum consultivo o propositivo o abrogativo.
2. Il referendum abrogativo, consultivo e propositivo è indetto dal Sindaco di Baricella, entro novanta giorni dalla esecutività della relativa deliberazione consiliare di cui al comma precedente.
3. Il Sindaco fisserà la data della consultazione referendaria, la quale non potrà coincidere con altre operazioni di voto, scegliendo una domenica, tenendo conto di escludere i mesi di luglio, agosto e

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



dicembre. La concomitanza con i mesi anzidetti interrompe i termini del procedimento referendario. L'esclusione di questi mesi è finalizzata a incentivare la partecipazione e il senso di inclusione nella comunità baricellese.

4. Non è possibile promuovere richieste referendarie aventi medesimo oggetto di quello di precedenti referendum o il cui effetto sarebbe lo stesso prodotto da referendum che si sono già svolti in precedenza nel territorio di Baricella, prima che siano trascorsi almeno cinque anni e non può essere svolta più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo e nei primi sei mesi del nuovo mandato amministrativo.

Le elezioni referendarie non possono coincidere con altre operazioni di voto, come le elezioni politiche, amministrative, referendarie promosse dallo Stato, dalla Regione o da altri enti territoriali.

5. L'indizione del referendum deve tener conto della possibilità di accorpate in un'unica data le proposte di referendum dichiarate legittime e ammissibili nel corso della medesima tornata elettorale. L'atto di indizione elenca, per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine di presentazione, i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori.

6. Il Sindaco dà notizia del referendum mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e mediante strumenti informativi utili al caso, tra cui ad esempio i manifesti, almeno venti giorni prima della data del referendum. In questa occasione saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'orario della votazione, l'ubicazione dei seggi elettorali, il quorum necessario per la validità del referendum. L'utilizzo dei manifesti comporta che gli stessi siano pubblicati negli spazi per le pubbliche affissioni.

Art. 12 – Requisiti, indicazioni per le elezioni e disciplina degli istituti di sospensione e rinvio

1. Ogni anno può aver luogo una sola consultazione referendaria in una domenica dalle ore 7:30 alle ore 20:00.

2. Nell'eventualità in cui pervenissero all'Ente richieste referendarie ammissibili in prossimità di tornate elettorali, le consultazioni referendarie potranno svolgersi anche con modalità ritenute all'uopo utili allorché eccezionali, tali da garantire una distanza temporale pari ad almeno sei mesi tra una votazione e l'altra.

3. La sospensione è deliberata dal Consiglio comunale che può rimandare la consultazione referendaria, individuandone una data certa per lo svolgimento.

4. Della sospensione del referendum, il Sindaco informa la cittadinanza con mezzi ritenuti all'uopo idonei.

Art. 13 – Revoca

1. Il Consiglio comunale, quando il referendum è stato indetto, sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza. Il referendum può essere revocato qualora gli organi comunali competenti abbiano adottato un atto o una deliberazione sulla stessa materia oggetto della proposta referendaria.

2. Il Comitato dei Garanti, cui è trasmesso immediatamente l'atto o la delibera esecutiva, stabilisce insindacabilmente entro dieci giorni se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione o dell'atto amministrativo o se debba comunque procedersi allo svolgimento delle operazioni referendarie.

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



3. Il Sindaco, attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'Ente informa la cittadinanza dell'eventuale revoca del referendum e delle relative motivazioni.
4. La consultazione elettorale referendaria non ha luogo se, prima della data stabilita per la raccolta delle firme, il competente organo elettivo comunale accoglie, con proprio provvedimento, il quesito referendario, dandovi attuazione. Di questa circostanza dà notizia il Sindaco alla cittadinanza.

TITOLO II

PROPAGANDA

Art. 14 – Definizione della propaganda e dei suoi strumenti

1. Ai fini del presente regolamento, con propaganda si intende l'azione tesa ad influire sull'opinione pubblica per orientarne il voto in occasione di consultazioni elettorali.
2. Il Comune di Baricella disciplina con il presente regolamento gli strumenti di propaganda in occasione di consultazioni referendarie, al fine di garantire la maggiore equità nella diffusione di informazione, utile per una espressione consapevole del proprio voto.
3. Il materiale elettorale oggetto di propaganda sarà affisso negli appositi spazi delimitati ed assegnati dalla Giunta comunale e deve indicare la sigla dell'organizzazione.
4. Il materiale elettorale, di cui al comma precedente, mancante della sigla dell'organizzazione che lo ha prodotto e diffuso, così come il materiale elettorale indebitamente affisso in posti differenti da quelli assegnati oppure affisso negli spazi a ciò deputati ma da soggetto non avente titolo, prescindendo dalle sanzioni a carico dei responsabili, deve essere immediatamente rimosso.

Art. 15 – Soggetti interessati e presentazione delle domande di concessione degli spazi di propaganda

1. I soggetti interessati ad usufruire di spazi di propaganda devono presentare apposita domanda di concessione al Sindaco entro il quarantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
2. Sono soggetti interessati i gruppi promotori, i partiti, i gruppi politici, i gruppi consiliari, le associazioni, le fondazioni e i comitati presenti a livello comunale che si sono costituiti almeno sei mesi prima rispetto alla data di indizione del referendum abrogativo, consultivo e/o propositivo.
3. Le domande di cui al primo comma devono essere avanzate da un rappresentante dell'organizzazione e sottoscritte con firma autenticata ai sensi di legge.
4. Le domande avanzate da soggetti diversi da quelli indicati al primo comma non possono essere accolte.

Art. 16 – Organizzazione e assegnazione degli spazi di propaganda

1. Entro il trentesimo giorno precedente la data stabilita per la votazione, la Giunta comunale individua gli spazi da destinare a propaganda elettorale, di sufficiente dimensione per soddisfare le richieste conformi avanzate.
2. Nel caso in cui le domande, presentate in modo conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, superassero l'oggettiva disponibilità del Comune di predisporre i tabelloni in modo

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



sufficiente a soddisfare ogni richiesta, la Giunta comunale, sentiti i richiedenti, opererà raggruppamenti tra le diverse richieste avanzate da gruppi politicamente affini considerandoli gruppo unico.

3. In caso di concomitanza di più referendum comunali i soggetti interessati possono ottenere un solo spazio per l'affissione di manifesti di propaganda relativi a tutti i quesiti referendari oggetto del loro interesse.

Art. 17 – Divieti

1. È fatto divieto di cedere o scambiare gli spazi assegnati dalla Giunta comunale per la propaganda elettorale.

2. Dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione non è consentita l'affissione di manifesti o stampati inerenti indirettamente o direttamente alla consultazione elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni, senza esclusioni.

3. Dalla data di adozione, da parte della Giunta comunale, del provvedimento di individuazione degli spazi da destinare a propaganda elettorale, è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, inerente al quesito referendario.

4. È vietato altresì il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile.

5. Nel giorno precedente a quello fissato per la votazione non è consentita alcuna forma di propaganda.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE COMUNALI

Art. 18 – Corpo elettorale

1. Il referendum comunale abrogativo, consultivo e propositivo è indetto per tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Per il calcolo del numero dei cittadini residenti aventi diritto si assumono i dati accertati nell'ultima revisione utile delle liste elettorali.

2. Costituiscono il corpo elettorale delle consultazioni referendarie comunali i cittadini residenti a Baricella che alla data della consultazione abbiano compiuto la maggiore età e siano iscritti nelle liste elettorali.

3. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

4. L'Ufficio Elettorale Comunale provvede a compilare in duplice copia, in ordine alfabetico, con la suddivisione delle donne e degli uomini, apposite liste sezionali dei cittadini aventi diritto al voto. Queste liste saranno autenticate dalla Commissione Elettorale Comunale. Saranno depennati gli elettori deceduti sino al quindicesimo giorno antecedente le consultazioni.

Art. 19 – Sezioni elettorali

1. Sulla base della consistenza numerica dei cittadini aventi diritto al voto, il Sindaco, con il supporto dell'Ufficio Elettorale Comunale, ripartisce il Comune in sezioni elettorali, stabilendo la

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



circoscrizione delle stesse e il luogo di riunione di ciascuna di esse, non più tardi del quindicesimo giorno precedente quello fissato per la votazione.

2. Ogni cittadino elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria residenza.
3. La divisione in sezioni elettorali è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile.
4. Il numero di elettori assegnati per ogni sezione elettorale non deve superare duemila unità.

Art. 20 – Adempimenti dell’Ufficio Elettorale

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissibilità del referendum, l’Ufficio Elettorale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie.
2. L’Ufficio Elettorale Comunale riceverà istanza di voto presso centri di cura e di assistenza dei ricoverati residenti per inserirli in appositi elenchi utili per i presidenti di sezione.
3. L’Ufficio Elettorale, inoltre:
 - a) sovrintende a tutte le operazioni referendarie;
 - b) procede il giorno immediatamente successivo alle operazioni di voto:
 - all’accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto;
 - all’accertamento del numero dei votanti e quindi alla somma dei voti validamente espressi;
 - alla verifica della quota percentuale minima per la validità della consultazione.
4. L’Ufficio Elettorale apporta alle liste, di cui al secondo comma, le annotazioni relative al decesso di elettori intervenuto dopo la compilazione.
5. L’Ufficio Elettorale predisponde l’esemplare delle liste elettorali di sezione da consegnare, unitamente con l’altro materiale elettorale, al Presidente di seggio, all’atto dell’insediamento.

Art- 21 – Scheda per il voto

1. Nel caso in cui la consultazione referendaria ha ad oggetto più quesiti all’elettore, per ogni quesito, saranno consegnate più schede di colore diverso.
2. Nella scheda deve essere riportata la dicitura “Referendum consultivo comunale”, “Referendum propositivo comunale”, “Referendum abrogativo comunale” a seconda della tipologia del referendum stesso.
3. La scheda di voto contiene la proposta, corredata del relativo quesito, formulata nella richiesta di referendum letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili, ivi specificando in quale veste i promotori hanno operato.

Art. 22 – Uffici di sezione

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio di sezione composto da un Presidente, da un Segretario verbalizzante e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente. Il numero degli scrutatori è aumentato a quattro per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono ospedale e/o case di cura con meno di 100 posti letto.
2. I compensi per i componenti degli Uffici di sezione sono fissati per mezzo di delibera di Giunta comunale che determina l’impegno di spesa complessiva per l’intero procedimento referendario.
3. L’Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita entro le ore 7:00 del giorno della votazione.

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



4. Il Presidente di ogni Ufficio di sezione, entro le ore 7:00 del giorno previsto per la votazione, avrà ricevuto in dotazione, da parte del del Comune:

- a) un esemplare della lista degli elettori della sezione, vidimata dal responsabile del servizio elettorale;
- b) una copia del manifesto di indizione del referendum;
- c) una copia del manifesto per la ripartizione del Comune in sezioni elettorali;
- d) un manifesto contenente il quesito referendario;
- e) un estratto del verbale di nomina degli scrutatori;
- f) un pacco sigillato delle schede per la votazione;
- g) un elenco degli elettori ricoverati in case di cura afferenti il territorio comunale con meno di 100 posti letto, comprese nella circoscrizione della sezione elettorale che voteranno nel centro di cura e di assistenza;
- h) un elenco dei cittadini deceduti successivamente alla compilazione delle liste;
- i) un pacco di cancelleria;
- j) n. 4 matite per l'espressione del voto;
- k) n. 1 verbale da utilizzare per le operazioni di voto;
- l) una serie di buste.

5. La nomina dei componenti dei seggi, effettivi e supplenti, entro sette giorni dalla data fissata per la votazione referendaria, spetta alla commissione elettorale comunale, la quale, in seduta pubblica preannunciata da manifesto pubblicato almeno due giorni prima, sceglierà, tra i cittadini idonei a tali uffici compresi nell'Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale e nell'Albo degli Scrutatori di Seggio. L'eventuale impossibilità di ricoprire l'incarico deve essere immediatamente comunicata alla Commissione che provvede alla surroga.

6. Nel caso in cui la selezione risultasse infruttuosa, al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni referendarie, il Sindaco provvederà alla nomina dei componenti dei seggi, individuandoli tra il personale di ruolo e non di ruolo del Comune di Baricella.

Art. 23 – Operazioni di voto

1. Subito dopo il suo insediamento, l'Ufficio di sezione procede a determinare il numero effettivo degli aventi diritto il voto scomputando, dal numero degli iscritti nella lista elettorale, i cittadini deceduti ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera h), nonché i cittadini che hanno fatto richiesta di esprimere il voto presso sezioni specifiche, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera g).

2. L'Ufficio di sezione procede alla determinazione del numero di schede da utilizzare per la votazione e all'autenticazione delle stesse con la firma di uno scrutatore.

3. Delle operazioni prescritte ai precedenti commi deve essere data menzione nel verbale delle operazioni elettorali del seggio.

4. Durante le operazioni seguenti all'insediamento degli uffici di sezione nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la tessera elettorale contestualmente alla carta d'identità o altro documento equipollente.

6. All'elettore sono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



7. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita consegnata dall'Ufficio di sezione, un segno sulla risposta dallo stesso prescelta nel rettangolo che la contiene.
8. Uno scrutatore annota sulla lista di sezione l'avvenuta espressione del voto riportando, nell'apposita casella, gli estremi del documento di riconoscimento.
9. Alle operazioni di voto, così come alle operazioni di scrutinio e alle operazioni dell'Ufficio possono assistere un rappresentante di ognuno dei Comitati Promotori del referendum, designati dai rispettivi delegati, i quali saranno identificati dall'Ufficio di sezione interessato.
10. Per ogni altra indicazione non esplicitata dal presente regolamento, si attua, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia elettorale.

Art. 24 – Il voto per i cittadini degenti

1. Nei centri di cura e di assistenza, con meno di 100 posti letto, il voto dei cittadini, ivi ricoverati, viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dai presidenti di seggio delle sezioni nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori di seggio, designato a sorte, dal segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei Comitati Promotori, se designati, che ne abbiano fatto richiesta.
2. I degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero purché residenti nel Comune di Baricella. I degenti devono far pervenire, entro e non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, all'Ufficio Elettorale Comunale, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di degenza. L'Ufficio Elettorale opererà la compilazione delle liste ospedaliere comunicando tali circostanze ai presidenti di seggio delle circoscrizioni elettorali nei cui elenchi sono inclusi i nominativi delle persone interessate, al fine della relativa annotazione sulla lista sezionale e della determinazione del numero degli elettori.
3. Il presidente avrà cura che sia garantita la segretezza del voto.
4. I cittadini degenti, di cui ai commi precedenti, sono ammessi al voto, previo riscontro da parte del presidente di seggio della loro inclusione negli appositi elenchi di cui all'art. 22, comma 4, lett. g).
5. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in plico e quindi immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello di cittadini iscritti nell'apposito elenco che, opportunamente vidimato, deve essere allegato alla lista di sezione come parte integrante della stessa.
6. Nel caso di ospedali, case di cura e di riposo con più di cento posti letto si applica la normativa vigente in merito alla costituzione di apposito seggio speciale o sezione ospedaliera, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 e della Legge 23 aprile 1976, n. 136, successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda l'eventuale istituzione e funzionamento degli uffici di sezione collegati a seggi speciali o sezioni ospedaliere si applica quanto previsto all'art. 22.

Art. 25 – Il voto per i cittadini non deambulanti

1. I cittadini non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune allocata in sede già esente da barriere architettoniche.
2. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente il quesito referendario.

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



3. La sezione così attrezzata è opportunamente segnalata.
4. Nella sezione di cui ai commi precedenti deve essere predisposta una cabina per consentire agevolmente l'accesso degli elettori e deve essere previsto un secondo piano scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la segretezza.
5. Gli elettori di cui al primo comma sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio. Lo stesso presidente avrà cura di darne comunicazione immediata al presidente della sezione elettorale cui è registrato l'elettore.

Art. 26 – Il voto assistito

1. I cittadini che per reale impedimento fisico non sono nelle condizioni materiali di esprimere il voto, possono farsi accompagnare da un cittadino residente nel Comune di Baricella.
2. Il presidente di seggio accerta personalmente che l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e farà menzionare tale circostanza nel verbale, allegando il certificato medico rilasciato dalla competente autorità sanitaria, se presente.
3. L'accertamento dell'impedimento a esprimere personalmente il voto è riservato al presidente del seggio elettorale ed è, essenzialmente, il risultato di un'indagine non vincolata alla certificazione medica che è solo eventuale.
4. È tassativamente esclusa la facoltà di cui al primo comma, agli elettori affetti da qualsiasi altro impedimento diverso da quello fisico.

Art. 27 – Il voto online

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo un processo di digitalizzazione, prevede una possibilità alternativa al voto espresso su supporto cartaceo: il voto online.
2. La scelta di effettuare referendum per mezzo di voto digitale sarà in capo all'Amministrazione comunale.
3. Per il voto online il Comune di Baricella predispone gli strumenti informatici necessari atti a garantire sempre e comunque la segretezza del voto.
4. Il voto online si attua per mezzo di modulistica digitale, anche offerta da web provider, atti a garantire la segretezza del voto e la chiarezza delle opzioni di scelta dell'elettore.
5. Il voto online predisposto dal Comune di Baricella sarà tale da garantire la sicurezza del voto onde evitare possibili inquinamenti.
6. Restano valide le disposizioni regolamentari disciplinate dai precedenti articoli, per quanto compatibili, fatta eccezione esclusivamente a qualsiasi riferimento a strumenti cartacei.
7. Le operazioni di voto con la scheda online prevedono:
 - a) le medesime operazioni pre-elettorali sancite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22.
 - b) il voto avverrà mediante computer, procedendo in ordine di presentazione degli elettori che si identificheranno all'Ufficio di sezione, mostrando tessera elettorale e documento di identità o altro documento equipollente;
 - c) lo scrutinio sarà attuato mediante strumenti informatici ad opera di un dipendente dell'Ufficio Elettorale Comunale che agirà dinnanzi ai presidenti di sezione ed ai rappresentanti dei Comitati Promotori, se presenti, ottenendo:
 - il numero dei votanti complessivo nel Comune;

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



- il numero di votanti donne;
- il numero di votanti uomini;
- il numero di voti a sostegno del sì;
- il numero di voti a favore del no.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto al presente articolo si osserva quanto disposto dai restanti articoli del presente regolamento, integrati da eventuali circolari tecnico-operative necessarie.

Art. 28 – I rappresentanti dei comitati

1. I soggetti interessati, di cui all'art. 11, con particolare riferimento ai Comitati Promotori possono individuare e delegare rappresentanti, comunicando i relativi dati anagrafici all'Ufficio Elettorale Comunale, entro e non oltre il terzo giorno antecedente la data fissata per la votazione.

2. I rappresentanti dei comitati devono presentarsi all'Ufficio di sezione per il riconoscimento e l'organizzazione dei relativi adempimenti amministrativi entro le ore 12:00 del giorno di svolgimento della votazione.

3. In caso di referendum multipli, l'Ufficio Elettorale Comunale avrà facoltà di chiedere ai Comitati Promotori di individuare rappresentanti comuni ed i Comitati Promotori avranno facoltà di proporre nominativi di interesse comune o meno.

Art. 29 – Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto, il presidente, liberato il tavolo da ciò che non è necessario per lo scrutinio:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero dei votanti risultanti dalle liste elettorali che, firmate in ogni foglio dai componenti dell'Ufficio di sezione, devono essere rimesse al Sindaco;
- c) conta le schede rimaste non utilizzate per la votazione dandone menzione nel verbale e rimettendole, insieme alle liste elettorali utilizzate per la votazione, al Sindaco;

2. Compiute le operazioni di cui al comma precedente il presidente dispone che lo spoglio delle schede avvenga seguendo l'ordine di presentazione delle richieste di referendum e procede allo spoglio dei voti.

3. Uno scrutatore insieme al segretario prende nota negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio del numero dei voti raggiunti da ognuna delle due risposte sulla base di quanto comunicato a voce alta dal presidente.

4. Eventuali discordanze devono essere evidenziate durante le operazioni di scrutinio e menzionate nel verbale con l'indicazione delle ragioni e dell'identità di chi le pone all'attenzione.

5. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via definitiva sull'assegnazione o meno dei voti contestati.

6. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto sindacale di indizione.

7. Per le operazioni pre-elettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni normative vigenti in materia.

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



Art. 30 – Validità del voto

1. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'autore.
2. La scheda è bianca quando non contiene alcuna espressione del voto, né segni o tracce di scrittura.
3. La scheda è nulla quando non sussiste la possibilità di identificare la risposta prescelta.
4. Il voto è nullo quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta al quesito referendario:
 - a) non porta il bollo o la firma richiesta dello scrutatore;
 - b) presenta scritture o segni tali da ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
5. Del numero delle schede nulle, delle schede bianche e dei voti nulli deve essere presa nota nel corrispondente paragrafo del verbale predisposto dall'ufficio elettorale.
6. Le schede di cui sopra, vidimate dal presidente e da due scrutatori, sono allegate al verbale.
7. La scheda è valida nel caso in cui presenti segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano, ovvero segni palesemente fortuiti.
8. Rende nulla la scheda il segno di croce apposto sul lato esterno della stessa avendo lo stesso valore di segno di riconoscimento.
9. Il voto è valido quando espresso con tratto di matita anziché da una croce.
10. Il voto espresso con mezzo diverso alla matita fornita dall'ufficio elettorale costituisce mezzo di identificazione dell'elettore ed è pertanto nullo.

Art. 31 – Conclusione delle operazioni di scrutinio

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio il presidente di seggio procede alla formazione:
 - a) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti nulli;
 - b) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti validi e la tabella di scrutinio;
 - c) il verbale delle operazioni del seggio corredato degli atti di designazione dei rappresentanti.
2. I plichi di cui sopra sono trasmessi all'Ufficio Elettorale Comunale dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
3. Il Responsabile dell'ufficio elettorale del Comune o suo delegato entro 96 ore dal ricevimento degli atti di cui sopra procede, con l'assistenza e la supervisione del Segretario Generale e dei componenti del Comitato dei Garanti che riterranno opportuno partecipare, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione:
 - a) alla verifica del numero totale dei cittadini che hanno partecipato al voto e nella eventualità che tale numero dovesse essere inferiore alla metà degli aventi diritto, procede a sospendere le operazioni di cui alle lettere successive, annotando sull'apposito verbale che il referendum non è valido;
 - b) all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari senza, quindi, prendere in considerazione le schede bianche o nulle;
 - c) delle operazioni anzidette deve essere redatto verbale, riportando l'esito del referendum.

TITOLO IV

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



ESITI DEI REFERENDUM

Art. 32 – Proclamazione esito della consultazione referendaria

1. Dell'esito della votazione il Sindaco dà pubblico avviso con i mezzi di comunicazione più idonei all'uopo disponibili, quali l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet istituzionale.
2. Il Sindaco procede alla convocazione del Consiglio comunale che è chiamato ad esprimersi entro tre mesi dallo svolgimento di referendum consultivo e/o propositivo.
3. Nel caso di referendum abrogativo, il cui esito è favorevole alla proposta, il Sindaco, con proprio atto, dichiara l'esito di quanto oggetto della consultazione. L'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello di approvazione di un nuovo regolamento disciplinante la materia per evitare la *vacatio legis*.

Art. 33 – Deliberazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale nella circostanza di cui all'art. 32, comma 2, deve pronunciarsi entro tre mesi, i cui termini decorrono dal giorno della votazione, con un ordine del giorno in seduta monotematica, sul quale l'organo delibererà, su proposta del Sindaco.
2. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non provvedere in conformità all'esito del referendum, deve darne motivazione espressa in delibera adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Prima della seduta, il Sindaco può convocare i delegati individuati formalmente dal Comitato Promotore per acquisire valutazioni sull'esito della consultazione e sulle ipotesi di atti da proporre all'approvazione del Consiglio comunale.
3. La seduta rispetterà le modalità di svolgimento prescritte dall'apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale di Baricella.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Regime sanzionatorio

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite a norma del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Si osserva il disposto sancito all'art. 51 della Legge 25 maggio 1970 n. 352.

Art. 35 – Rinuncia della richiesta di referendum

1. Il Comitato dei cittadini promotore dell'istanza di referendum può rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento della pronuncia del Comitato dei Garanti. A questo fine, dovrà inoltrare un'apposita istanza scritta al Sindaco corredata delle firme autenticate, a proprie spese, di almeno i quattro quinti dei firmatari dell'istanza, di cui all'art. 9.

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2018



Art. 36 – Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune di Baricella, fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 35.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in relazione al presente regolamento si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di spesa.

Art. 37 – Disposizioni finali e transitorie

1. In relazione al precedente articolo, al comma 2, per quanto riguarda esclusivamente il primo esercizio di bilancio dell'anno di adozione del presente regolamento, si fa una deroga stabilendo di poter attingere ad un capitolo di bilancio capace di sostenere la spesa, se necessaria, di una consultazione referendaria comunale, in via del tutto straordinaria.
2. Per tutto ciò che non è disciplinato espressamente dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla Legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni dello stesso contestualmente alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale che lo ha approvato e adottato.
4. Il presente atto sarà pubblicato, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza prescritti dalla normativa vigente, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.